

### n. 3 Ordini del Giorno approvati in Commissione

Numero	PRIMA FIRMA	Testo	Motivazione - Argomento - Tema	ESITO in 5 <sup>a</sup> Commissione
G.16.400	ZAFFINI	<p>Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:</p> <p>è oramai acclarata l'esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e screening epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid19, anche qualora esenti da sintomatologie;</p> <p>a tal fine si rende necessario autorizzare la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato incrementandolo di pari importo;</p> <p>è inoltre indispensabile prevedere che tali risorse siano ripartite tra le Regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di test rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della Salute;</p> <p>impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ogni iniziativa idonea a procedere al più ampio monitoraggio e screening epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio.</p>	<p><b>Screening epidemiologico a tappeto</b> della popolazione per individuare contagiati e immuni, per contenere l'epidemia e riprendere il prima possibile le attività produttive.</p>	<p style="color: green; font-weight: bold;">Approvato</p>
G27.400	CIRIANI	<p>Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che</p> <p>la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;</p>	<p><b>Sospensione nel 2020 dei minimi contributivi</b> previsti dalle Casse di previdenza private dei professionisti, con effetti conseguenti sul trattamento pensionistico.</p>	<p style="color: green; font-weight: bold;">Approvato</p>

		<p>accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo dell'intero territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;</p> <p>le misure di sostegno al lavoro e al reddito contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate e del tutto insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi, ed in particolare di determinate categorie già pesantemente penalizzate dalle politiche restrittive adottate negli ultimi anni; considerato che</p> <p>il blocco di questi mesi delle attività produttive e professionali, che rappresentano l'ossatura del nostro sistema economico, sta ulteriormente aggravando le condizioni in cui versano da tempo la maggior parte dei liberi professionisti, soprattutto quelli più giovani;</p> <p>le Partite IVA rappresentano lo snodo vitale per lo sviluppo, la competitività e la crescita economica della nostra Nazione, che vanno sicuramente supportate in una fase difficile come quella che stiamo attraversando;</p> <p>un primo passo essenziale per dare loro ossigeno è intanto quello di cominciare ad intervenire sulle modalità di contribuzione a fini pensionistici per esse disposte; impegna il Governo:</p> <p>ad adottare tutte le misure di competenza volte a promuovere una decisa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Casse nazionali di previdenza private affinché adottino forme di sospensione del pagamento dei contributi minimi (soggettivi ed integrativi) da parte dei loro iscritti, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza.</p>		
<b>G28.400</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Il Senato,</p> <p>in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,</p> <p>premesso che</p> <p>la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;</p> <p>accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci - di sostegno e promozione in favore di tutti i settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi</p>	<p><b>Estensione a colf, badanti e lavoratori stagionali dell'indennità</b> mensile prevista per le altre categorie tutelate dal decreto Cura Italia.</p>	<b>Approvato</b>

	<p>degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;</p> <p>le misure di sostegno al lavoro contenute nel provvedimento in esame sono, per molti aspetti, inadeguate ed insufficienti, soprattutto sul versante della tutela dei lavoratori autonomi e, in particolare, di determinate categorie quali i lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.) che, di fatto esclusi dalla maggior parte di esse, risultano, in definitiva, fortemente danneggiati dal punto di vista economico, anche per effetto delle restrizioni fin qui adottate;</p> <p>considerato che:</p> <p>l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità per il mese di marzo in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;</p> <p>la corresponsione del contributo a tali lavoratori, tuttavia, è subordinata alla condizione che gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020;</p> <p>dalla concessione del contributo risultano, invece, esclusi quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che ora, a causa dell'epidemia in corso, non possono accedere a un nuovo contratto di lavoro,</p> <p>impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative volte ad estendere i benefici anche alla categoria di lavoratori domestici e incrementare le forme di sostegno al reddito a loro tutela, e valutare altresì l'opportunità di estendere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 29 anche a quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro.</p>		
--	---	--	--

### n. 3 Ordini del Giorno bocciati in Commissione

Numero	PRIMA FIRMA	Testo	Motivazione - Argomento - Tema	ESITO in 5ª Commissione
G78.400	CIRIANI	<p>Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,</p> <p>premesso che:</p> <p>al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, è necessario introdurre un taglio del cuneo fiscale a</p>	<p><b>Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG pari all'80% dei fondi che quell'impresa avrebbe ricevuto se avesse deciso di mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. Per premiare chi continua a pagare gli stipendi nonostante un forte calo del fatturato.</b></p>	<p><b>Respinto</b></p>

		<p>totale beneficio dei datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario;</p> <p>è necessario che detto incentivo, sotto forma di riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese, sia di ammontare pari all'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario;</p> <p>è inoltre indispensabile prevedere che possano richiedere di accedere al beneficio, per l'anno 2020, le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente che alla richiesta un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019, oppure, per le sole imprese costituite da meno di 18 mesi, del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020;</p> <p>è opportuno infine prevedere che il beneficio descritto abbia una durata massima di 9 settimane;</p> <p>impegna il Governo</p> <p>ad adottare tempestivamente iniziative volte a introdurre un taglio del cuneo fiscale a totale beneficio dei datori di lavoro che hanno registrato un calo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria e che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario, prevedendo a loro favore, per la durata massima di 9 settimane, un incentivo di ammontare pari all'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria.</p>		
<b>G92.400</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,</p> <p>impegna il Governo</p> <p>ad attivarsi in ogni sede al fine di assicurare l'esonero delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale delle aziende italiane che operano nel settore del trasporto delle merci e nel settore sanitario, nonché del personale medico sanitario, prevedendo contestualmente che gli oneri restino a carico dei concessionari autostradali.</p>	<b>Esonero delle tariffe di pedaggio autostradale del personale medico sanitario nonché delle aziende italiane di trasporto, prevedendo che gli oneri restino in capo ai concessionari autostradali.</b>	<b>Respinto</b>
<b>G101.400</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,</p>	<b>Abolizione del numero chiuso in medicina, specializzazioni mediche e in campo sanitario.</b>	<b>Respinto</b>

		<p>premessi che</p> <p>la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale che – oltre a compromettere seriamente la tenuta dell’intero assetto sociale ed economico – sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale, soprattutto nelle zone maggiormente colpite;</p> <p>accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure - organiche ed efficaci -, anche di natura ordinamentale, volte a sostenere e promuovere il comparto medico-sanitario che - già fortemente penalizzato dai consistenti tagli finanziari degli ultimi anni - rischia di pagare il prezzo più alto, in termini di efficienza, sicurezza e adeguatezza delle cure e dei servizi da offrire ai cittadini;</p> <p>in questa fase emergenziale, del tutto evidenti sono le insufficienze e le carenze in cui versano la maggior parte delle strutture sanitarie, che si trovano quotidianamente a fronteggiare, in prima linea, un fenomeno drammatico e sconosciuto, prive dei basilari ed essenziali strumenti necessari (insufficienza dei respiratori polmonari, carenza di dispositivi di protezione individuale, inadeguatezza degli spazi a disposizione, ecc.) e in condizioni di inaccettabile precarietà anche per il numero insufficiente di medici, specialisti, infermieri e operatori tecnici, che, peraltro, si riduce ulteriormente per l’alto tasso di contagio cui essi sono esposti;</p> <p>un passo assolutamente necessario - come da sempre si va sostenendo - è sicuramente quello di intervenire sulle modalità di accesso alle professioni mediche e, più nel complesso, dell’area sanitaria;</p> <p>impegna il Governo ad adottare tutte le misure di competenza volte ad abolire finalmente il meccanismo del “numero chiuso” per l’accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell’area sanitaria, come richiesto anche dalla gran parte degli operatori del settore.</p>		
--	--	--	--	--

### I 19 emendamenti presentati da FDI e bocciati dal Governo

Numero	PRIMA FIRMA	Testo	Motivazione - Argomento - Tema	ESITO in 5 <sup>a</sup> Commissione
19.0.1	CIRIANI	<p>Dopo l'articolo 19, inserire il seguente</p> <p>Articolo 19-bis</p> <p>(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)</p>	<p><b>Sospensione del “decreto dignità”</b> per dare flessibilità alle imprese e permettere loro di assumere e ripartire.</p>	<p><b>Respinto</b></p>

		<p>1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:</p> <p>a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;</p> <p>b) articolo 20, comma 1, lettera b), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;</p> <p>c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;</p> <p>d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.</p> <p>2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.</p> <p>3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>		
<p><b>22.5</b> <b>testo 2</b></p>	<p><b>CIRIANI</b></p>	<p>Apportare le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;</p> <p>b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.</p>	<p><b>Derogare all'obbligo di accordi sindacali o di iscrizione ai Fondi di solidarietà bilaterali dell'artigianato per accedere alla Cassa Integrazione. Massima rapidità alle aziende per l'accesso agli ammortizzatori sociali.</b></p>	<p><b>Respinto</b></p>

		<p>1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.</p> <p>1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;</p> <p>1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto».</p>		
<b>22.0.8</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo 22, inserire il seguente</p> <p>Articolo 22-bis (Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)</p> <p>1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.</p> <p>2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.</p>	<b>Nulla sia dovuto ai sindacati da lavoratori e aziende</b> che devono accedere alla Cassa integrazione durante l'emergenza: sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali.	<b>Respinto</b>
<b>30.0.3</b> <b>testo 2</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:</p> <p>«Art. 30-bis.</p> <p>Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento</p>	<b>Abolizione per il 2020 del minimo contributivo INPS per artigiani e commercianti.</b> Assurdo che chi fattura poco o nulla debba lo stesso pagare 3800 € di INPS.	<b>Respinto</b>

		<p>pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»</p>		
<b>40.2</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Sostituire l'articolo con il seguente: «Articolo 40 (Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)</p> <p>1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.</p> <p>2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza.»</p>	<b>Utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per attività di pubblica utilità</b> come portare la spesa agli anziani.	<b>Respinto</b>
<b>41.0.1 testo 2</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo 41, inserire il seguente Articolo 41-bis (Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)</p> <p>Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni: comma 1, lettere b) e c); comma 8-bis; comma 14, lettere a) e b).</p>	<b>Reintroduzione per il 2020 dei voucher lavoro per tutti i settori</b> , senza limitazioni, specie in agricoltura che necessita di manodopera stagionale.	<b>Respinto</b>

		<p>All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:  al comma 1, lettera a), le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».  dopo il comma 10, aggiungere il seguente:  «10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, onlus, nonché imprese agricole.»;  al comma 16, primo periodo, le parole «9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 euro»;  Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>		
<b>47.0.1.</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:  Articolo 47-bis  (Bonus per persone con disabilità)</p> <p>1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un bonus pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80%.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<b>Bonus mensile "disabili"</b> di 600 euro da riconoscere ai nuclei familiari in cui è presente un disabile e con ISEE massimo di € 35.000.	<b>Respinto</b>
<b>59.0.1</b>	<b>URSO</b>	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:  «Art. 59-bis.  (Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.)</p> <p>1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico</p>	<b>Crediti deteriorati (NPL):</b> il debitore può riacquistare il proprio debito bancario "deteriorato", pagando un prezzo superiore del 20% rispetto a quello di cessione della banca alla società di riscossione.	<b>Respinto</b>

	<p>produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:</p> <p>a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;</p> <p>b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);</p> <p>c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3:</p> <p>a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;</p> <p>b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.</p> <p>5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza</p>		
--	---	--	--

		<p>e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.</p> <p>6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.</p> <p>7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;</p> <p>b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;</p> <p>c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.</p> <p>8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»</p>		
<b>62.0.10</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</p> <p>Articolo 62-bis (Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)</p> <p>1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;</p> <p>2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:</p>	<b>Abolizione degli ISA</b> (Indici sintetici di Affidabilità) per il 2020 e abolizione del tetto del contante.	<b>Respinto</b>

		<p>a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;</p> <p>b) all'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».</p>		
<b>62.0.17</b> <b>testo 2</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 62-bis.</p> <p>1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».</p>	<b>Sospensione per il 2020 del versamento dell'imposta di soggiorno</b> incassata dalle strutture ricettive per dare liquidità al settore ricettivo.	<b>Respinto</b>
<b>64.1</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Sostituire l'articolo con il seguente: «Articolo 64. (Sanificazione degli ambienti di lavoro)</p> <p>1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»</p>	<b>Contributo diretto alle aziende per la sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro,</b> invece dell'attuale insufficiente credito d'imposta.	<b>Respinto</b>
<b>64.0.2</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 64-bis</p> <p>1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e</p>	<b>Detrazione al 100% dei costi sostenuti dalle aziende per acquistare e sottoporre a tamponi e test i propri dipendenti.</b>	<b>Respinto</b>

		l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».		
<b>65.0.251</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:  «Art. 87-bis.  (Rimborso rette scolastiche.)</p> <p>1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.</p> <p>2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto - in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione - :</p> <p><i>a)</i> il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritari;</p> <p><i>b)</i> il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;</p> <p><i>c)</i> il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro;</p> <p><i>d)</i> il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.</p> <p>3. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione da emanare, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.</p> <p>4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».</p>	<p><b>Rimborsare le famiglie delle rette scolastiche</b> per i servizi non fruiti durante i periodi di sospensione delle attività (rette, mensa, trasporto scolastico, ecc.); per un importo massimo di 500 € per asili nido e scuole dell'infanzia e di 300 € per le restanti scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private.</p>	<b>Respinto</b>

71.2	LA PIETRA	<p>Sostituire l'articolo con il seguente:          « Art. 71          (Premio per la rinuncia alle sospensioni)</p> <p>1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15% dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.          2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 126.»</p>	<p><b>Premiare chi paga le tasse e potrebbe non farlo.</b> Chi non si avvale delle sospensioni di versamenti previste dal decreto, invece di una semplice menzione, può usufruire di uno sconto del 15% sulla somma da versare.</p>	<p><b>Respinto</b></p>
74.0.4 testo 2	LA RUSSA	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:          «Art. 74-bis.          (Potenziamento operazione "Strade sicure".)</p> <p>1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.          2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».</p>	<p><b>Potenziamento dell'operazione "strade sicure".</b> Perché le Forze Armate ricoprono un ruolo fondamentale anche per combattere l'epidemia.</p>	<p><b>Respinto</b></p>
83.251	CIRIANI	<p>Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:          "5-bis. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo".</p>	<p><b>Sospensione dei protesti di cambiali e titoli di credito</b> emessi 120 giorni prima del decreto Cura Italia da imprese, società e partite IVA e divieto di emissione di nuovi titoli.</p>	<p><b>Respinto</b></p>
89.0.7	CIRIANI	<p>Dopo l'articolo, inserire il seguente:          «Articolo 89-bis          (Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)</p>	<p><b>Rimborso viaggi di istruzione.</b> Istituzione di un fondo destinato a chi ha subito un danno dalla sospensione o dall'annullamento di viaggi d'istruzione, scambi culturali, visite didattiche, ecc.</p>	<p><b>Respinto</b></p>

		<p>1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1:</p> <p>a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;</p> <p>b) le strutture turistico ricettive;</p> <p>c) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;</p> <p>d) le famiglie e gli studenti interessati.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2, lettere d) ed e), possono accedere alle risorse del fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.</p> <p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»</p>		
105.0.1	CIRIANI	<p>Dopo l'articolo inserire il seguente:          Articolo 105-bis          (Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità</p>	<p><b>Permettere ai percettori di Reddito di Cittadinanza o altri sussidi di lavorare in agricoltura.</b> Ai lavoratori agricoli il Rdc viene sospeso e differito, alle aziende agricole viene riconosciuto un bonus assunzione. Ci guadagnano tutti (quelli che vogliono lavorare invece di stare sul divano.</p>	<p><b>Respinto</b></p>

		<p>e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.</p> <p>2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.</p> <p>3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;</p> <p>b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: «1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge, ».</p> <p>4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.</p>		
<b>126.0.1</b>	<b>CIRIANI</b>	<p>Dopo l'articolo, è inserito in seguente: "Articolo 126-bis (Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)</p> <p>"Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione."</p>	<p><b>"Clausola di forza maggiore"</b>: le aziende costrette alla chiusura o alla limitazione dell'attività per l'emergenza coronavirus sono esonerate dal risarcimento del danno per la mancata esecuzione delle prestazioni contrattualizzate.</p>	<b>Respinto</b>

**1 emendamento approvato**

Numero	PRIMA FIRMA	Testo	Motivazione - Argomento - Tema	ESITO in 5 <sup>a</sup> Commissione
62.33 Testo 2	MAFFONI	Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo», inserire le seguenti: «di Brescia».	<b>Inserimento della provincia di Brescia nell'elenco delle province più colpite</b> dove le imprese beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.	<b>Approvato</b>